

COMUNE DI MALALBERGO

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate

Approvato con delibera C.C. n. 45 del 13/06/2015

Aggiornato con delibera C.C. n. 44 del 30/10/2017

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Finalità del regolamento
- Articolo 2: Riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie
- Articolo 3: Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle Entrate

Titolo II

TRASMISSIONE DEI DATI ED ATTIVITA' DI VERIFICA

- Articolo 4: Predisposizione liste di carico e condizioni sui crediti
- Articolo 5: Trasmissione liste di carico

Titolo III

RISCOSSIONE COATTIVA

- Articolo 6: Ingunzione fiscale
- Articolo 7: Efficacia dell'ingunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto
- Articolo 8: Termine per l'impugnazione dell'ingunzione fiscale
- Articolo 9: Somme di modesto ammontare
- Articolo 10: Accollo al debitore dei costi amministrativi e di riscossione
- Articolo 11: Interessi di mora
- Articolo 12: Modalità di pagamento
- Articolo 13: Rateizzazione del pagamento
- Articolo 14: Sospensione della riscossione
- Articolo 15: Azioni esecutive
- Articolo 16: Azioni cautelari e conservative del credito
- Articolo 17: Sgravio e rimborso
- Articolo 18: Notificazione degli atti della riscossione coattiva

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 19: Rinvio dinamico
- Articolo 20: Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.
2. Il Consiglio Comunale può con proprio atto affidare la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali di spettanza comunale secondo le procedure del DPR 602/1973 al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del D.L. 193/2016 convertito in Legge 225/2016 "Agenzia delle Entrate-Riscossione". Qualora il Consiglio comunale non provveda all'affidamento, la riscossione coattiva avviene con le procedure previste dal R.D. 639/1910 e viene svolta direttamente o affidata ad altri soggetti abilitati seguendo le disposizioni relative all'ingiunzione fiscale oggetto del presente Regolamento.

Art. 2

Riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie

1. Il recupero coattivo di tutte le entrate non riscosse è svolto con la supervisione ed il coordinamento del Settore Affari Generali Istituzionali ed Economico Finanziari;
2. Per esigenza di efficienza organizzativa e funzionale il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti, purché iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata.
3. L'azione di recupero coattivo è introdotta con la notifica al debitore dell'ingiunzione fiscale, di cui al successivo articolo 6, intendendosi per tale il provvedimento di ingiunzione emesso a norma del R.D. 639 del 1910, rafforzato dalla possibilità di applicazione dei poteri e delle azioni cautelari previste dal titolo II del DPR 602/1973 e ss.mm.
4. La notifica dell'ingiunzione deve essere preceduta, tranne i casi in cui non appare necessario o non se ne ravvisi l'opportunità e convenienza organizzativa, dalla spedizione di solleciti in posta ordinaria o mediante raccomandata A.R.
5. Ogni responsabile di entrata di cui all'articolo 3, constatata la sussistenza di crediti non riscossi, dopo aver provveduto alla costituzione in mora del debitore, ove il pagamento delle somme non sia stato assolto, e dopo aver proceduto alle operazioni di allineamento contabile tra voci di carico e relativi accertamenti di Bilancio, trasmette al Settore Affari Generali Istituzionali ed Economico Finanziari (Responsabile gestione coattiva delle entrate) la lista di

carico dei debitori e degli importi, analiticamente descritti per tipologia, anno di competenza, utente fruitore del servizio, oggetto del servizio, dati anagrafici completi del debitore, data di scadenza del debito, riferimenti dell'atto di costituzione in mora, copia del provvedimento di messa in mora per la predisposizione del fascicolo per il recupero coattivo. Relativamente alle sanzioni gestite dalla Polizia Municipale il procedimento è interamente gestito dal Comando della Polizia Municipale ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b).

6. Per esigenze di migliore funzionalità e speditezza dell'operato amministrativo il Settore Affari Generali Istituzionali ed Economico Finanziari può concordare con i Responsabili dei servizi interessati, modalità organizzative dirette della formazione delle ingiunzioni, ovvero la consegna dei dati con formati o modalità operative semplificate, come pure, ove occorra per agevolare l'azione di alcune unità amministrative non in grado di provvedervi autonomamente con celerità, lo svolgimento su scala massiva di azioni di sollecitazione o messa in mora, antecedenti alla notifica dell'ingiunzione.
7. Per l'attivazione della riscossione coattiva il credito deve risultare certo, liquido, esigibile e deve discendere da titolo avente efficacia esecutiva.
8. Nel caso di entrate tributarie gli atti di accertamento, divenuti definitivi e incontestabili, costituiscono titolo che legittima la riscossione coattiva.
9. Per le entrate patrimoniali o assimilate, richieste a fronte della fruizione di un servizio pubblico, il titolo esecutivo si forma con la notifica dell'ingiunzione fiscale.
10. Sono soggette a recupero mediante ingiunzione fiscale:
 - a) Tutte le entrate tributarie;
 - b) Le entrate patrimoniali di diritto pubblico, per le quali sia possibile effettuare con l'ingiunzione una mera ricognizione o accertamento del credito, in quanto già di per sé certo, liquido ed esigibile;
 - c) Le entrate patrimoniali o assimilate di diritto privato, aventi causa in rapporti contrattuali o di diritto privato, sempreché costituenti crediti certi, liquidi, ed esigibili;
 - d) Le entrate patrimoniali o assimilate di diritto privato, aventi causa in rapporti contrattuali o di diritto privato, per i quali non si possa affermare che gli stessi sono certi, liquidi ed esigibili, e per le quali sia stato previamente acquisito il titolo esecutivo con rito ordinario.
11. Sono pertanto soggette ad azione di recupero coattivo mediante ingiunzione fiscale le seguenti entrate patrimoniali:
 - a) Tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - b) Sanzioni per violazioni codice della strada;
 - c) Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali;
 - d) Sanzioni amministrative riscosse per conto di altra autorità e ente pubblico in forza di specifica norma procedurale;
 - e) Canone di occupazione di suolo pubblico;
 - f) Qualsiasi canone per l'uso di beni demaniali o patrimoniali applicato sulla base di provvedimento a valenza generale valido *erga omnes*;
 - g) Rette per la fruizione, a domanda, di servizi specifici erogati nell'ambito della cura della persona e più in generale dei servizi sociali;
 - h) Oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere urbanistico;
 - i) Fitti o canoni di locazione che abbiano natura calmierata e sociale;

- j) Ogni altra entrata che sia possibile classificare, mediante operazione ermeneutica, come entrata patrimoniale di diritto pubblico o entrata avente causa in rapporti di diritto privato, ma con i requisiti di costituire crediti certi, liquidi ed esigibili.
12. Ove la titolarità delle suddette entrate sia stata trasferita ad altro soggetto incaricato dell'erogazione di un servizio che comporti il pagamento di una tariffa o canone, a norma delle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali e in forza di rapporto convenzionale, alla riscossione coattiva provvede di norma il soggetto che gestisce il servizio pubblico affidato, fatta salva eventuale diversa determinazione contenuta nell'atto convenzionale.

Art. 3

Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Le azioni relative alla riscossione sono attribuite a:

a. Responsabile del procedimento di entrata:

Il Responsabile del procedimento è individuato secondo l'ordine delle competenze per materia. E' tenuto ad esercitare un'attenta vigilanza su tutti gli aspetti connessi alla materiale gestione delle entrate affidate alla sua responsabilità.

La stessa figura valuta e decide su qualsiasi domanda concernente la modifica dell'importo del credito, eventualmente a seguito dell'attribuzione di specifiche agevolazioni, nonché in materia di rimborso di quote di entrate versate e non dovute.

Il responsabile del procedimento di entrata è tenuto ad adottare con tempestività i necessari provvedimenti di sollecitazione dei mancati pagamenti, avendo cura di provvedere sia al sollecito in forma ordinaria (se contemplato), sia alla costituzione in mora ai sensi del disposto dell'art. 1219 del codice civile.

b. Responsabile del procedimento di riscossione coattiva:

E' individuato nel Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali ed Economico Finanziari per tutte le entrate dell'Ente eccetto le sanzioni gestite dalla Polizia Municipale il cui Responsabile è il Comandante, vista la peculiarità dell'entrata.

c. Funzionario responsabile della riscossione:

Il Sindaco nomina uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali di riscossione e ai quali spettano le funzioni già demandate al segretario comunale dall'art. 11 del RD 639/1910.

I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lg. 112/1999 (acquisizione del certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione).

Il funzionario responsabile della riscossione può eseguire in forma diretta la notificazione delle ingiunzioni fiscali ed è la figura che procede all'esecuzione mobiliare o immobiliare, ovvero al pignoramento dei beni e, successivamente, alla vendita mediante pubblico incanto, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il funzionario responsabile della riscossione dispone di un registro cronologico, vidimato prima di essere messo in uso, nel quale devono essere annotati in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali.

Il funzionario responsabile della riscossione non può esercitare le sue funzioni al di fuori del territorio che gli è stato assegnato.

Titolo II

TRASMISSIONE DEI DATI ED ATTIVITA' DI VERIFICA

Art. 4

Predisposizione liste di carico e condizioni sui crediti

1. Ciascun Responsabile dell'entrata, preposto alla riscossione di entrate (tributarie, non tributarie, patrimoniali, sanzioni amministrative), predispone le liste di carico secondo le modalità del tracciato record che il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva metterà a disposizione, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 6.
2. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista, se dovuti.
3. Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.
4. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi indicati nell'articolo 2;
5. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva avverrà mediante consegna della copia cartacea della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal responsabile del procedimento preposto alla riscossione dell'entrata, il quale apporrà in calce alla lista di carico stessa la propria sottoscrizione per vidimazione e resa esecutività dei carichi affidati.

Art. 5
Trasmissione liste di carico

1. Le liste di carico vengono trasmesse al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva con cadenza semestrale.
2. In ogni caso le liste di carico devono essere ricevute dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

Titolo III
RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 6
Ingiunzione fiscale

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che esprime la potestà di auto accertamento del credito riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza all'autorità della pubblica amministrazione che sia abilitata a farne uso.
2. Nel caso delle entrate patrimoniali o assimilate di diritto pubblico l'ingiunzione, validamente composta e notificata, costituisce titolo esecutivo ed è, nel contempo, atto di precetto.
3. Il procedimento di coazione, infatti, ha inizio con l'ingiunzione, che consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta entro trenta giorni se si tratta di entrate non tributarie, entro sessanta giorni se si tratta di entrate tributarie.
4. In quanto atto con valore di titolo esecutivo l'ingiunzione legittima forzata, decorso il termine assegnato per l'adempimento.
5. Nel caso di entrate di natura tributaria il titolo di precetto è costituito dall'atto di accertamento notificato al contribuente ai sensi di quanto previsto dalle norme di disciplina speciale delle entrate tributarie. Il richiamo *per relationem* ovvero la riassunzione del contenuto essenziale dell'accertamento all'interno dell'ingiunzione opera come atto meramente riproduttivo del titolo esecutivo.
6. Nel caso di entrate patrimoniali o assimilate che si originino da rapporti di diritto privato, l'ingiunzione fiscale mantiene la natura di atto di precetto, ma trarrà la sua legittimazione dal titolo esecutivo costituito, ove si ricorra nel caso previsto dall'articolo 9 comma 4 lettera d), con le forme del rito ordinario.
7. Quando l'ingiunzione si accompagna ad un titolo esecutivo ordinario, quest'ultimo assume la natura di titolo esecutivo speciale.
8. L'ingiunzione fiscale esprime in ogni caso la natura di atto interruttivo della prescrizione.
9. L'ingiunzione fiscale è notificata con una delle seguenti alternative modalità:

- a. Nella forma delle citazioni da un ufficiale giudiziario o da un messo del giudice di pace;
 - b. A mezzo posta secondo la procedura indicata dalla legge 890/1992;
 - c. Dal funzionario responsabile della riscossione, nominato ai sensi del disposto dell'articolo 4 comma 2 septies del D.L. 209/2002;
 - d. Tramite messo notificatore nominato ai sensi del disposto dell'art. 11, commi 158 e seguenti della legge 296/2006.
10. L'ingiunzione può essere sempre rinnovata dall'amministrazione, anche nelle more del giudizio di opposizione alla precedente ingiunzione.
11. Per effetto del disposto dell'art. 229 del D.Lgs. 51/1998 l'ingiunzione non necessita di visto pretorile ed è pertanto esecutiva di diritto per effetto del perfezionamento a cura del funzionario preposto all'emanazione della stessa.
12. L'ingiunzione fiscale è sottoscritta dal Responsabile della riscossione coattiva individuato dall'art. 3.
13. Sono requisiti necessari all'ingiunzione:
- a. La motivazione del provvedimento, indicando i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche poste a base dell'atto;
 - b. L'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
 - c. L'indicazione dell'accertamento precedente e degli atti presupposti;
 - d. L'indicazione dell'autorità competente per il riesame dell'atto in autotutela;
 - e. L'indicazione dell'autorità amministrativa o giurisdizionale presso la quale è possibile impugnare l'atto;
 - f. L'esatta indicazione delle modalità e termini per presentare ricorso amministrativo, qualora ne ricorrano i presupposti e/o ricorso giurisdizionale;
 - g. L'indicazione del responsabile del procedimento di emissione dell'ingiunzione;
 - h. L'ordine di pagare nel termine previsto sotto pena degli atti esecutivi;
 - i. L'indicazione del debitore;
 - j. L'indicazione della somma dovuta e la distinta liquidazione di tutti gli elementi su cui si fonda la pretesa;
 - k. L'indicazione del responsabile del procedimento di notifica, ai sensi dell'art. 36 della legge 31/2008;
 - l. L'indicazione che in caso di mancato pagamento si applicheranno le misure cautelari;
 - m. La sottoscrizione del funzionario responsabile del processo di riscossione coattiva; la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
14. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.

Art. 7

Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.
6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Funzionario Responsabile della procedura coattiva rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

Art. 8

Termine per l'impugnazione dell'ingiunzione fiscale

1. Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura tributaria il termine per l'impugnazione è di 60 giorni dalla notifica. Entro tale data il ricorso deve essere depositato al Protocollo Generale dell'Ente e il contenzioso si instaura ove la parte depositi alla Commissione Tributaria, entro i successivi 30 giorni, la copia del ricorso e la prova di avvenuta notifica all'Ente. I termini in precedenza indicati sono perentori.
2. Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura patrimoniale o assimilata, invece, il termine per l'impugnazione è pari a 30 giorni da quelle della notifica. Il termine di 30 giorni non è perentorio ai fini della proposizione dell'opposizione e ha rilevanza solo in relazione all'esecuzione dell'ingiunzione. Il decorso del termine di 30 giorni senza che sia stata depositata opposizione all'A.G.O. preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione, ma la parte potrà comunque anche oltre il termine dei 30 giorni procedere alle opposizioni ai sensi degli artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c., prima che sia iniziata l'esecuzione.
3. L'ingiunzione non acquista efficacia di giudicato. La decorrenza del termine per l'opposizione non ha conseguenze di ordine processuale, generando unicamente l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 del codice civile ai fini della prescrizione.
4. L'impugnazione dell'ingiunzione fiscale è effettuata, a norma dell'art. 3 del R.D. 639/1910, mediante ricorso o opposizione.
5. Quando l'ingiunzione è emessa per il recupero di entrate di natura tributaria la tutela giurisdizionale appartiene al giudice tributario. Il ricorso deve essere formato con le modalità e nei tempi indicati al decreto legislativo 546/1992 ss.mm.

6. La tutela giurisdizionale sulle ingiunzioni emesse per il recupero di entrate patrimoniali o assimilate appartiene invece all'autorità giudiziaria ordinaria. Se la controversia ha valore non superiore a 5.000 euro la competenza appartiene al Giudice di Pace. Per gli altri casi la competenza spetta al Tribunale, ai sensi del disposto dell'art. 7 del codice di procedura civile.
7. Nel caso di entrate patrimoniali o assimilate l'opposizione all'ingiunzione richiede la forma dell'atto di citazione (art. 163 per i giudizi di cognizione, artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.).
8. L'atto di opposizione giudiziaria è sottoposto al pagamento del contributo unificato ordinario in relazione al valore (DPR 30.05.2002 n. 115 e ss.mm.).
9. In caso di impugnazione la competenza spetta al Responsabile della riscossione coattiva che si avvarrà della collaborazione dei singoli Responsabili di entrata.

Art. 9

Somme di modesto ammontare

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori ad € 30,00 comprensivo di sanzioni e interessi.

Art. 10

Accollo al debitore dei costi amministrativi e di riscossione

1. L'attivazione dell'azione di recupero del credito costituisce un costo aggiuntivo per l'amministrazione. Tale costo deve essere posto a carico del debitore, per fini di equo trattamento. Si verificherebbe, infatti, un trattamento non equo qualora non si discriminasse fra il trattamento del debitore che paga alla scadenza concessa (il cui comportamento non genera oneri aggiuntivi all'amministrazione) e quello del debitore moroso (la cui morosità comporta un costo amministrativo aggiuntivo all'Ente per la necessità di attivare processi di recupero del credito).
2. In sede di riscossione coattiva, pertanto, anche a fini di deterrenza dell'inadempimento, il debitore dovrà pertanto corrispondere le spese vive cagionate all'Ente per l'attivazione del recupero coattivo delle somme, nel rispetto del principio di mero ristoro del costo.
3. I costi da porre a carico del debitore sono definiti dalla Giunta Comunale a norma del combinato disposto dall'articolo 42 comma 2 lettera f) e dell'articolo 48 del TUEL.

Art. 11

Interessi di mora

1. In caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro il termine indicato nella medesima, sono dovuti gli interessi di mora secondo quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2007 ovvero il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile, "Saggio degli interessi", con maturazione giorno per giorno.

Art. 12
Modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi alle somme ingiunte avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale "Comune di Malalbergo – Riscossione Coattiva – Servizio di Tesoreria".

Art. 13
Rateizzazione del pagamento

1. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure. Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, a corredo dell'istanza, deve presentare documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente.
2. La rateizzazione viene concessa con le seguenti modalità:

- a. Pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ventiquattro, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti fino a € 2.000,00	12
Per debiti superiori a € 2.000,00	24

- b. Importo minimo della rata € 100,00 mensili oltre interessi;
 - c. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
 - d. Se le somme dovute sono superiori a € 10.000,00, il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria se vengono accettate le società di libera prestazione di servizi o fideiussione bancaria "a prima richiesta".
3. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva esamina l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
 - c. Il carico non può più essere rateizzato.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

Art. 14

Sospensione della riscossione

1. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:
 - a. Tipologia del credito
 - b. Importo del credito
 - c. Costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
 - d. Eventuale contenzioso in attoIn caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure di sgravio.
2. Il contribuente, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di recupero coattivo o della procedura cautelare o esecutiva, può presentare una dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, indirizzata al funzionario responsabile del procedimento, con le modalità e motivazioni previste dal comma 538, art. 1, Legge 24/12/2012 n. 228. Al ricevimento della dichiarazione il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto.
3. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, emetterà il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.
4. In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente discaricate.

Art. 15
Azioni esecutive

1. Dopo la notifica dell'ingiunzione il Comune può ricorrere ad approntare le misure cautelari e conservative indicate al titolo II del DPR 602/1973 e precisamente:
 - a. Il fermo amministrativo di beni registrati (articolo 86 del DPR 602/1973)
 - b. L'iscrizione di ipoteca, di cui all'art. 77 del DPR 602/1973
 - c. L'istanza di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
2. Esperite, ove occorrente, e con le modalità indicate dall'ordinamento vigente, le azioni cautelari ed esecutive, decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, è possibile dar corso all'azione esecutiva secondo le disposizioni del R.D. 639/1910 integrato dal titolo II del DPR 602/1973.
3. Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare, l'espropriazione immobiliare e l'espropriazione presso terzi, provvede il funzionario responsabile della riscossione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Nei casi in cui si utilizzino le procedure esecutive disciplinate dal DPR 602/1973 qualora la procedura esecutiva non sia iniziata entro l'anno dalla notifica dell'ingiunzione si dovrà procedere con la preventiva notifica al debitore del preavviso di cui all'art. 50 comma 2 del DPR 602/1973 (avviso contenente intimazione ad adempiere entro 5 giorni).

Art. 16
Azioni cautelari e conservative del credito

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il Responsabile della riscossione coattiva può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

Art. 17
Sgravio e rimborso

1. Nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio parziale/totale dell'atto posto in riscossione coattiva, il responsabile del procedimento di competenza dovrà far pervenire uno specifico provvedimento, contenente le motivazioni e gli importi da sgravare, al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva il quale provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente ne darà comunicazione al contribuente.
2. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.

Art. 18
Notificazione degli atti della riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale

corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, e comunque in tutte le altre forme previste dalla legge.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.